

### Difensore civico, Direttore generale, Circoscrizioni e Consorzi di funzioni (comma 186)

Il comma 186 della Legge Finanziaria 2010 come modificata dal d.l. 2/2010 prevede l'obbligo per i comuni di sopprimere una serie di organismi (difensore civico, circoscrizioni di decentramento, direttore generale e consorzi di funzioni tra enti locali).

In particolare per quanto riguarda la soppressione del difensore civico viene stabilito che i relativi compiti possono essere attribuiti con apposita convenzione al difensore civico della provincia nel cui territorio

rientra il relativo comune e che la soppressione della figura opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei difensori civici in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 2/2010.

Per quanto attiene la soppressione delle circoscrizioni si prevede la deroga per i Comuni con popolazione superiore ai 250 mila abitanti con circoscrizioni non inferiori a 30 mila, nonché la possibilità di istituire i municipi. Tale disposizione ha efficacia per gli enti che vanno al rinnovo dal 2011.

In relazione alla soppressione dei direttori generali si prevede la deroga per i Comuni sopra i 100 mila abitanti e si prevede altresì che la soppressione della figura opera dalla data di scadenza dei singoli incarichi dei direttori in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. 2/2010 (vedi comunicato allegato dell'UNSCP).

In relazione alla soppressione dei consorzi di funzioni si precisa che sono esclusi i Bacini imbriferi montani. Il comma 186 prevede altresì la possibilità di delega da parte del sindaco, nei comuni con meno di 3000 abitanti, dell'esercizio delle proprie funzioni a non più di due consiglieri, in alternativa alla nomina di assessori.

### Soppressione AIO servizio idrico integrato e rifiuti (comma 186 bis)

Il comma 186 bis introdotto dal d.l. 2/2010 stabilisce che a decorrere da un anno dell'entrata in vigore della legge 42/2010 (27

marzo 2010) verranno soppresse le Autorità d'ambito territoriale previste dall'art. 148 e 201 del Codice dell'Ambiente (gestione servizio idrico integrato e gestione integrata dei rifiuti). Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro il 27/3/2011 le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

### Comunità Montane (comma 187)

A decorrere dalla data di entrata in vigore della 42/2010 (27 marzo 2011), lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunità montane previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunità montane. Nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato articolo 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunità montane è assegnato ai comuni appartenenti alle comunità montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

### Adeguamento termini procedimenti amministrativi

Entro il 4 luglio 2010 tutte le pubbliche amministrazioni devono adeguare i termini dei propri procedimenti al tetto massimo di 90 giorni, oppure di 180 giorni, ma solo nel caso di procedimenti eccezionalmente complessi, così come previsto dall'articolo 7 della legge 69 del 2009. Si prevede inoltre la responsabilità del dirigente nel caso di reiterata violazione dei termini e il risarcimento del danno ingiusto causato da un ritardo di natura dolosa o colposa.

Abitanti	N.ro massimo assessori provinciali
più di 1.400.000	10
da 700.001 a 1.400.000	8
da 300.001 a 700.000	7
fino a 300.000	5

Abitanti	N.ro massimo assessori comunali
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	12
da 250.001 a 500.000	12
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	11
da 30.001 a 100.000	8
da 10.001 a 30.000	6
da 3.001 a 10.000	5
fino a 3.000	4

Abitanti	N.ro massimo assessori comunali
più di 1 milione	12
da 500.001 a 1 milione	11
da 250.001 a 500.000	10
da 100.001 a 250.000 e comuni capoluogo di provincia con popolazione inferiore	9
da 30.001 a 100.000	7
da 10.001 a 30.000	5
da 3.001 a 10.000	4
fino a 3.000	3



Il giudice tributario, infine, ricorda la recentissima sentenza della Corte Costituzionale, la n° 35 del 27 gennaio 2010, depositata il 5.2.2010 (G.U. n° 6 del 10.2.2010) sulla devoluzione della giurisdizione al Giudice amministrativo di cui al DL 90/08. La sentenza chiarisce in modo inequivocabile il concetto di "complessiva azione di gestione dei rifiuti".

L'Avvocatura dello Stato in difesa del Governo afferma che: «...alla complessiva azione di gestione dei rifiuti non necessariamente comprende tutto ciò che è relativo o soltanto conseguente a tale azione; anzi, le parole utilizzate fanno propendere per una volontà del legislatore di limitare la devoluzione della potestà giurisdizionale all'azione di gestione dei rifiuti, ove il termine gestione sta a significare la scelta amministrativa di definizione, regolamentazione, trattamento e destinazione dei rifiuti». La stessa Avvocatura continua affermando che «...non sembra esatto (e, comunque, non insuperabile) che il termine gestione ricomprenda anche il pagamento del corrispettivo del contratto di servizio afferente la gestione stessa, quale definita dalla

pubblica amministrazione; il rapporto obbligatorio derivante dal contratto di affidamento del servizio de quo, quale convenzione di natura privatistica, rimane escluso dall'applicazione della disposizione e rimane devoluto alla giurisdizione del giudice ordinario». La tesi dell'Avvocatura è confermata dalla Corte Costituzionale che, dopo avere ricordato che il giudizio controverte il pagamento di una somma da parte di una azienda sanitaria, così si pronuncia: «...Il legislatore, nell'attribuire al giudice amministrativo la giurisdizione esclusiva sulle controversie attinenti alla complessiva azione di gestione dei rifiuti, ha, innanzitutto, individuato una «particolare» materia, rappresentata appunto dalla «gestione dei rifiuti». Ed ancora, «...L'espressione «azione di gestione dei rifiuti» va logicamente intesa nel senso che l'attività della pubblica amministrazione deve essere preordinata alla organizzazione o alla erogazione del servizio pubblico di raccolta e di smaltimento dei rifiuti. Ne consegue che nella controversia all'esame del remittente, venendo in rilievo questioni meramente patrimoniali connesse al mancato adempimento da parte

dell'amministrazione di una prestazione pecuniaria nascente da un rapporto obbligatorio, i comportamenti posti in essere dall'amministrazione stessa non sono ricompresi nell'ambito di applicazione della norma impugnata, come sopra interpretata, e rientrano, invece, nella giurisdizione dell'autorità giudiziaria ordinaria, nella specie correttamente adita.»

E' così conclude il giudice tributario. La Corte è chiara: per le prestazioni pecuniarie c'è la competenza del Giudice ordinario. Va da sé, che per le prestazioni di natura tributaria, la competenza è delle Commissioni tributarie.

#### **La competenza territoriale è della CTP di Reggio Emilia**

Il gestore sostiene che avendo sede legale a Parma la controversia andava radicata presso la Commissione tributaria provinciale di Parma e non in quella di Reggio Emilia. Per la CTP l'osservazione è infondata e fuorviante.

Su questo punto la CTP si muove seguendo un doppio percorso.

**a) Il gestore con sede di Parma potrebbe ritenersi estraneo al giudizio.** Infatti la fattura, in contestazione, è intestata al gestore con sede a Reggio Emilia. La parte ricorrente ha intestato e presentato il ricorso avverso il gestore con sede a Reggio Emilia. Il ricorso è stato fatto contro il gestore con sede a Reggio Emilia nei modi e termini corretti; è stato prodotto al gestore con sede a Reggio Emilia, non certo al gestore con sede a Parma.

Il gestore con sede a Reggio Emilia serve l'intera provincia ed il corrispettivo di ogni servizio prestato nella provincia di Reggio, è incassato a Reggio Emilia. Ogni atto, ogni documento, ogni carta (compresi gli atti di liquidazione e di accertamento della tariffa) proveniente all'utente della provincia di Reggio Emilia è intestato al gestore con sede a Reggio Emilia.

Seguendo questo ragionamento, conclude la CTP, si porrebbe alla



conclusione che il gestore con sede a Parma può essere considerato estraneo al giudizio; legittimato, invece, sarebbe stata il gestore con sede a di Reggio Emilia (non costituitasi) che è intestatario della fattura, che svolge le attività di liquidazione, accertamento e riscossione della tariffa.

**b) Il gestore si sostituisce al Comune, ente impositore.** In base all'art. 4 del D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 "Le commissioni tributarie provinciali sono competenti per le controversie proposte nei confronti degli uffici delle entrate o del territorio del Ministero delle finanze ovvero degli enti locali ovvero dei concessionari del servizio di riscossione, che hanno sede nella loro circoscrizione".

Il legislatore parla di "enti locali ovvero dei concessionari"; non fa alcun riferimento agli appaltatori, ai gestori di tributi, né alla loro sede legale. E parla di sede. Solo di sede. Esclusivamente di sede. Tutto ciò, in quanto, gli appaltatori, i gestori di tributi si sostituiscono all'ente locale (unico ente impositore): sono una proiezione dell'ente locale, sono il soggetto operativo dell'ente locale, agiscono nello stesso territorio dell'ente locale.

Da qui, l'esigenza, per l'appaltatore, per il gestore di avere una sede operativa nel territorio dell'ente locale.

La sede legale dell'appaltatore, del gestore non è rilevante ai fini del contenzioso in quanto la rilevanza è data dalla circoscrizione in cui insiste territorialmente l'ente locale.

I tributi locali possono essere gestiti in economia, oppure affidati, esternalizzati, ad uno dei soggetti di cui all'art. 52 del D. Lgs. 446/97. Questi soggetti, in genere società che operano sull'intero territorio nazionale, non necessariamente hanno la sede legale nel Comune che ha esternalizzato. Queste società hanno in affidamento la gestione dei tributi in tutta Italia. Il contenzioso non si concentra nella Commissione Tributaria provinciale in cui insiste la sede legale della società ma è di competenza



della Commissione tributaria provinciale nel cui territorio è sito il Comune, l'Ente impositore.

Se si volesse seguire il Comune ed il gestore, potremmo pervenire a situazioni paradossali, oltre che illegittime. La gestione del servizio dei rifiuti, data la complessità, è affidata, in taluni casi, a società multinazionali: e se la gestione viene affidata ad una società con sede legale a Bruxelles, la competenza relativa avverso un atto di accertamento sarà del Giudice belga?

Il gestore si sostituisce al Comune; la competenza è del Giudice tributario nella cui circoscrizione insiste il Comune. Sia sufficiente il seguente esempio: l'ICA di La Spezia ha in appalto o in gestione taluni tributi comunali (imposta pubblicità, tosap, ecc.) in diversi comuni reggiani: i ricorsi avverso gli atti impositivi emessi dall'ICA per i tributi comunali reggiani sono di competenza della Commissione Tributaria Reggio Emilia e non di La Spezia.

#### **Il Comune è parte del processo**

L'affermazione, secondo la quale c'è carenza di legittimazione processuale del Comune, è infondata, illogica e fuorviante.

In base alle disposizioni contenute nell'art. 49 del D. Lgs. 1997, n. 22, istitutivo della TIA: la tariffa è applicata dai soggetti gestori, ma nel rispetto della convenzione e del relativo disciplinare (comma 9), la tariffa è riscossa dal soggetto che gestisce il servizio (comma 13). Ma è il Comune che modella la tariffa (comma 10), è il Comune che concede le agevolazioni (comma 10). Ed ancora. È il Comune che delibera il Regolamento della tariffa (art. 42 del D. Lgs. n. 267/2000), è il Comune che delibera annualmente la misura della tariffa (art. 1 c. 169, legge n. 296/2006).

Abbiamo, ad avviso della CTP: un Ente impositore, il Comune; un soggetto gestore che, nel rispetto delle regole fissate dal Comune, contenute nella convenzione, nelle disposizioni di legge e nel Regolamento comunale della tariffa, applica la TIA entro i limiti innanzi detti. In buona sostanza il gestore, per quanto riguarda la TIA, si sostituisce al Comune nelle attività di accertamento, riscossione e contenzioso (in quest'ultimo caso, non in via esclusiva). Il gestore in questione è uno dei tanti soggetti, di cui all'art. 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, a cui

sono affidate talune attività dei tributi comunali. Il Comune, quindi, quale ente impositore, non è estraneo al ricorso in quanto portatore di propri interessi; interessi che, non necessariamente, coincidono con il gestore. Con la fattura il gestore deve solo e solamente rispettare le regole fissate, contenute nel regolamento della TIA, nella convenzione e nelle leggi. Quelle regole, insomma, dettate e contenute nella sentenza n. 238 del 2009 della Corte Costituzionale.

La fattura, inoltre, come si dirà, deve contenere tutti gli elementi di un atto tributario, sempre secondo il dettato della Corte.

Ne discende, conclude la CTP, che la sede contenziosa è il luogo, virtualmente principe, nel quale l'Ente comunale può effettuare quella attività di vigilanza sulla correttezza e sull'operato del gestore che, in caso di palese e ripetute irregolarità, possono portare alla revoca della convenzione. Il fatto che il Comune ritenga di non essere parte del processo, alla luce di una attenta analisi della citata sentenza della Corte, non è per nulla comprensibile al collegio.

#### La giurisdizione in materia di IVA

Con sentenza 24 luglio 2009, n. 238, la Corte ha dichiarato che la «TIA» è un tributo, del tutto identico alla tassa sui rifiuti. In quanto tale, i relativi proventi percepiti non possono essere assoggettati a imposta sul valore aggiunto, che invece colpisce solo i corrispettivi delle prestazioni di servizi liberamente richiesti. Parte ricorrente chiede l'annullamento della fattura per mancanza dei requisiti richiesti dalla Corte, e solo in via subordinata la non debenza dell'IVA. Quanto sopra, solo e soltanto per analizzare, in via preliminare, le eccezioni contenute nelle controdeduzioni.

#### La natura della TIA e il contenuto della fattura, quale atto impositivo

La Corte Costituzionale nella citata sentenza rileva, con assoluta chiarez-



za ed esaustività, che la TIA (così come la TARSU) è un tributo; i prelievi hanno struttura autoritativa e non sinallagmatica: il servizio deve essere istituito obbligatoriamente dai comuni ed i soggetti tenuti al pagamento non possono sottrarsi a tale obbligo, salve tassative ipotesi di esclusione o di agevolazione; per il pagamento della TIA possono essere previste le *bollette* purché posseggano i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi, con conseguente impugnabilità anche di atti che abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi; analoghi sono i criteri di commisurazione dei due prelievi: per entrambi rileva la potenziale produzione di rifiuti ed essi, a riprova dell'insussistenza di un rapporto di sinallagma tra pagamento e servizio, sono dovuti anche nel caso in cui il produttore dimostri di aver adeguatamente provveduto allo smaltimento; ambedue i prelievi sono estranei all'ambito di applicazione dell'IVA, in considerazione dell'insussistenza di un rapporto di sinallagma.

Facendo riferimento alla propria precedente giurisprudenza in materia (73/2005, 334/2006, soprattutto

64 e 335/2008 e 141/2009), la Corte, con la più volte citata sentenza, delinea le caratteristiche della prestazione in questione così come indicate nella disciplina positiva. Rilevando la costruttiva dialettica che si è instaurata tra Cassazione e Corte costituzionale sul punto, deriva che per atti impugnabili dinanzi al Giudice tributario si deve intendere una serie di atti e di rapporti, non necessariamente elencati dall'articolo 19 del D. Lgs. 546/92, idonei a incidere in concreto sulla sfera giuridica del contribuente, mediante i quali l'Amministrazione fa valere la pretesa tributaria.

Nella stessa sentenza la Corte fa presente che «la cognizione della giurisdizione tributaria non si contraddice se per il pagamento della Tia siano emesse semplici «bollette che tengono luogo delle fatture [...] sempreché contengano tutti gli elementi di cui all'art. 21» del D.P.R. n. 633 del 1972 (art. 1, comma 1, del citato decreto ministeriale n. 370 del 2000), e cioè l'emissione di atti formalmente diversi da quelli espressamente indicati dall'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 come impugnabili davanti alle Commissioni tributarie. In tale caso,

infatti, è possibile, in via interpretativa - come, del resto, ha già affermato la Corte di Cassazione con la sentenza n. 17526 del 2007, con specifico riferimento alla Tia, un'applicazione estensiva dell'elenco di cui al citato art. 19, al fine di considerare impugnabili anche atti che, pur con un diverso nomen iuris, abbiano la stessa funzione di accertamento e di liquidazione di tributi svolta dagli atti compresi in detto elenco; con l'ovvio corollario che le suddette "bollette", avendo natura tributaria, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi".

Le bollette/fatture della TIA, pertanto, debbono possedere i requisiti richiesti dalla legge per gli atti impositivi. A tal proposito, oltre alle disposizioni contenute nel D. lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e dello statuto dei diritti del contribuente (legge 27 luglio 2000, n. 212), si deve far riferimento, come afferma la Corte, alle disposizioni relative agli atti impositivi. La fattura/bolletta non è un atto impositivo. Diventa tale quando contiene la TIA. Non essendo un atto tributario tipico, va integrato con i requisiti richiesti per gli atti tributari.

L'art. 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, dispone che gli atti tributari degli enti locali: "devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì: l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato; l'indicazione del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela; delle moda-



lità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere; il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato dall'ente locale per la gestione del tributo".

In materia di riscossione la cartella di pagamento (art. 25 DPR n. 602/73 e decreti ministeriali di attuazione) deve contenere, tra l'altro, l'intestazione del responsabile del procedimento, l'iscrizione a ruolo, e di quello di emissione e di notificazione della stessa, le conseguenze connesse all'inadempimento dell'obbligazione risultante dal ruolo, le modalità, il termine e l'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, eccetera.

La fattura/bolletta, ai fini della sua qualificazione di atto tributario, deve essere integrata necessariamente con i requisiti innanzi citati. Ebbene nella fattura opposta, data 7.10.2009, oltre a non comparire mai il nome TIA, non solo non è indicato alcuno degli elementi citati ma è anche richiesto il pagamento dell'IVA, secondo la Corte

non dovuta, in considerazione dell'insussistenza del rapporto di sinallagmaticità.

Il gestore nella fattura opposta, non tiene conto di tutto ciò, della forma e degli elementi dichiarati obbligatori della Corte.

La sentenza della Corte n. 238, datata 16-23 luglio 2009, è stata pubblicata nella G.U. n. 30 del 29 luglio 2009 ed in base al 1° comma dell'art. 136 della Costituzione "quando la Corte dichiara l'illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

L'art. 30, c. 3, L. 11 marzo 1953, n. 87, recita "le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione che dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione".

#### In conclusione

La CTP ha accolto dichiarando nulla la fattura opposta, e liquidando le spese a carico delle due parti resistenti.

## Sono legittime le norme della Regione Calabria sulla rendicontazione dei trasferimenti da parte delle Province

### Come nasce il caso

Ad avviso del TAR per la Calabria, Sezione staccata di Reggio Calabria, l'art. 8 della legge della Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40, in base alla quale in caso di mancato rispetto dell'obbligo di rendiconto annuale da parte delle Province in riferimento alle risorse ad esse trasferite per l'esercizio delle funzioni amministrative loro conferite ai sensi della legge regionale 12 agosto 2002, n. e della legge regionale 11 gennaio 2006, n. 1, si ha la sanzione della sospensione delle erogazioni in favore dei medesimi enti, si pone in contrasto con gli artt. 114, 118 e 119 della Costituzione, «in quanto prevede modalità di erogazione dei finanziamenti relativi alle funzioni conferite alle Province con legge regionale n. 34/2002 non compatibili con l'autonomia di queste ultime, costituzionalmente riconosciuta e tutelata».

In virtù di ciò investe della controversia la Corte costituzionale.

### La questione sollevata non è fondata

Per la Corte costituzionale, sentenza 24 marzo 2010/8 aprile 2010, n.128, la questione sollevata dal TAR non è fondata.

### Le motivazioni della Corte

In ragione del conferimento delle funzioni amministrative alle Province in attuazione dell'art. 118 Cost., le leggi regionali di conferimento delle funzioni alle Province prevedono poteri di coordinamento e controllo da parte della Regione.

L'autonomia delle Province non è

incisa dal fatto che, sulle funzioni conferite, la Regione possa in ogni caso operare opportunamente un intervento di rimodulazione, sia nell'ipotesi, ovviamente, di materie residuali, sia nell'ipotesi di materie concorrenti, attraverso lo sviluppo dei principi stabiliti dalla legge statale. In questo senso l'intervento regionale disposto dalla norma denunciata nei confronti delle province deve infatti essere letto come svolgimento dei principi statali in materia di coordinamento della finanza pubblica - materia di competenza legislativa concorrente ai sensi del terzo comma dell'art. 117, Cost. - e deve essere considerato strumentale al rispetto del patto di stabilità interna, in forza dei vincoli imposti dall'appartenenza all'Unione europea.

In questa ottica, assume rilievo il principio, di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, richiamato dalla stessa legge regionale n. 34 del 2002, del rendiconto alle Regioni da parte degli enti locali. Tale obbligo di rendiconto, peraltro, viene in rilievo non già come un tipo di controllo gestionale, da parte della Regione, ma di tipo informativo sulle risorse trasferite per l'esercizio delle funzioni conferite. Di qui, l'insussistenza di ogni interferenza di questo tipo di controllo con le scelte di merito delle Province. La prospettiva dello svolgimento da parte della Regione di principi di coordinamento della finanza pubblica dettati dalla legislazione statale trova, peraltro, conforto negli artt. 12 del d.lgs. n. 76 del 2000 e 58 della legge regionale n. 8 del 2002, in precedenza evidenziati.

La richiesta rendicontazione alle Province calabresi opera, dunque, in un quadro di competenze fissato non solo dalle leggi regionali (segnatamente, leggi n. 34 del 2002 e n. 1 del 2006, che confermano in capo alla Regione poteri di coordinamento-controllo in relazione al disposto ed attuato conferimento di funzioni), ma anche dalla legge statale.

Pertanto, l'intervento legislativo regionale denunciato non vulnera l'autonomia finanziaria della Provincia in materia di spesa, giacché, come detto, non tocca le scelte di merito su tale profilo - che rimangono intatte, ovviamente in coerenza con le funzioni da esercitare - ma richiede soltanto un flusso informativo sull'avvenuto esercizio del potere di spesa, peraltro escludendovi le voci - di per sé rilevanti - delle spese per il personale trasferito e di funzionamento. Nella specie, rimane ferma la discrezionalità della provincia nella scelta di destinazione delle risorse finanziarie rispetto all'esercizio della funzione amministrativa conferitale e tale discrezionalità non viene neppure incisa dalla prevista sospensione delle erogazioni in assenza della presentazione del rendiconto, poichè questa cautela si lega soltanto al dato oggettivo dell'omissione, senza toccare, appunto, il merito delle scelte allocative delle risorse medesime.

### L'esito

Per questi motivi la Corte ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 della legge della Regione Calabria 12 dicembre 2008, n. 40.



## Le leggi, i decreti, gli atti amministrativi della Regione Calabria di particolare importanza per gli enti locali

**BURC n. 24 del 31 dicembre 2009, supplemento straordinario n. 2 dell'11 gennaio 2010**

**Legge regionale 5 gennaio 2010, n. 2**

**Modifica del comma 2, dell'articolo 17, della legge regionale n. 19 del 12 giugno 2009.**

Quattro articoli per una modifica alla legge regionale 19/2009. Viene stabilito che le scuole di specializzazione soggette a finanziamento per come disposto nel comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 19/2009, sono: endocrinologia, pediatria, malattie dell'apparato respiratorio, medicina fisica e riabilitativa, neurologia, nefrologia, urologia. Il finanziamento di dette scuole di specializzazione vale per gli anni accademici 2009/10 - 2010/11 - 2011/12 e per i relativi 5 anni di corso di specializzazione. Per il relativo finanziamento, saranno utilizzate le risorse allocate all'UPB 6.1.05.01 dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale 2010, pluriennale 2011/2013 e successivi. Rimane confermato quanto previsto nell'articolo 1 della legge regionale n. 36 del 19 ottobre 2009, relativamente all'anno accademico 2008/2009.

**BURC n. 1 del 16 gennaio 2010, supplemento straordinario n. 1 del 21 gennaio 2010)**

**LEGGE REGIONALE 19 gennaio 2010, n. 3**

**Modifiche allo Statuto della Regione Calabria.**

Sei articoli per alcune modifiche allo Statuto della Regione Calabria. Vengono inseriti commi che prevedono, tra l'altro, la realizzazione di condizioni sociali, culturali ed economiche per il più efficace contrasto alle organizzazioni di stampo mafioso e il più ampio sostegno alle vittime della criminalità organizzata, il pieno rispetto dei diritti naturali ed inviolabili della persona, promuovendo l'effettivo riconoscimento dei diritti sociali ed economici per gli immigrati, i profughi, i rifugiati e gli apolidi, al fine di assicurare il loro pieno inserimento nella comunità regionale, la protezione dell'ambiente, la salvaguardia dell'assetto del territorio e del paesaggio e la valorizzazione della loro vocazione, nell'ambito e per lo sviluppo delle iniziative assunte in sede nazionale, europea ed internazionale. Per quanto riguarda la composizione della giunta regionale viene stabilito che il numero dei membri esterni non può essere complessivamente superiore a quattro, che la nomina ad assessore di componenti del Consiglio regionale comporta la sospensione di diritto dall'incarico di consigliere regionale e la sostituzione con un supplente secondo le modalità previste dalla legge elettorale regionale. Il Presidente può nominare fino a due sottosegretari per farsi coadiuvare nello svolgimento dei compiti inerenti al mandato. I sottosegretari partecipano alle sedute della Giunta pur non facendone parte. Infine si stabilisce che sono riservate con legge alla Regione le sole funzioni amministrative che per loro natura, o per assicurare requisiti essenziali di uniformità, vanno esercitate a livello regionale.

**BURC n. 2 dell'1 febbraio 2010, supplemento straordinario n. 3 del 8 febbraio 2010**

**Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 7 febbraio 2005, n. 1, recante Norme per l'elezione del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale**

Tre articoli per la modifica alla legge elettorale regionale che abolito il cosiddetto listino. In base alla nuova normativa, utilizzata nelle elezioni del 28-29 marzo scorsi, nove dei

consiglieri assegnati alla Regione sono eletti con sistema maggioritario nell'ambito dei candidati concorrenti nelle liste circoscrizionali, in base ai voti conseguiti da liste regionali. La lista regionale contiene come candidatura unica quella del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale. Da qui la modifica anche della scheda elettorale per cui la votazione per l'elezione del Consiglio regionale avviene su un'unica scheda. La scheda reca, entro un apposito rettangolo, il contrassegno di ciascuna lista provinciale, affiancato, sulla medesima linea, da una riga riservata all'eventuale indicazione di preferenza. Alla destra di tale rettangolo è riportato il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista provinciale è collegata. Il primo rettangolo nonché il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale sono contenuti entro un secondo più ampio rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con la medesima lista regionale, il nome e cognome del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale è posto al centro di tale secondo rettangolo. In caso di collegamento di più liste provinciali con il medesimo candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale la collocazione progressiva dei rettangoli nel più ampio rettangolo è definita mediante sorteggio. La collocazione progressiva dei rettangoli più ampi nella scheda è definita mediante sorteggio. L'elettore esprime il suo voto per una delle liste provinciali tracciando un segno nel relativo rettangolo, e può esprimere un voto di preferenza scrivendo il cognome, ovvero il nome e cognome di uno dei candidati compresi nella lista stessa. L'elettore esprime il suo voto per il candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale anche non collegato alla lista provinciale prescelta tracciando un segno sul nome del candidato. Qualora l'elettore esprima il suo voto soltanto per una lista provinciale il voto si intende validamente espresso anche a favore del candidato alla carica di Presidente della Giunta regionale cui la lista prescelta è collegata. Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale abbiano conseguito un numero di seggi pari o superiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste quattro dei seggi da ripartire con sistema maggioritario e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni secondo quanto stabilito ai successivi terzo, quarto, quinto, sesto e settimo periodo. I restanti cinque seggi da assegnare con sistema maggioritario sono ripartiti tra i gruppi di liste provinciali non collegati alla lista regionale. Qualora il gruppo di liste o i gruppi di liste provinciali collegate alla lista regionale abbiano conseguito un numero di seggi inferiore a 25, assegna al medesimo gruppo di liste i nove seggi da ripartire con sistema maggioritario e li ripartisce fra le medesime liste e nelle circoscrizioni. Nel caso in cui la verifica prevista dia esito negativo, verifica se il totale dei seggi conseguiti dai gruppi di liste provinciali collegati alla lista regionale sia pari o superiore al 55 per cento dei seggi assegnati al consiglio; qualora tale seconda verifica dia esito negativo, assegna alla lista regionale una quota aggiuntiva di seggi che, tenuti fermi i seggi attribuiti e quelli attribuiti in ambito provinciale, consenta di raggiungere il 55 per cento del totale dei seggi del consiglio nella composizione così integrata con arrotondamento all'unità inferiore; tali seggi sono ripartiti tra i gruppi di liste collegate.